

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1079 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2020

sulla verifica e sulla correzione dei dati di cui al regolamento (UE) 2018/956 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/956 la Commissione è tenuta a verificare la qualità dei dati comunicati dagli Stati membri e dai costruttori di veicoli pesanti in applicazione degli articoli 4 e 5 del medesimo regolamento. La Commissione è altresì tenuta a rettificare le discrepanze rilevate durante la verifica.
- (2) È pertanto opportuno determinare le misure di verifica e rettifica dei dati comunicati dai costruttori di veicoli pesanti. È in particolar modo necessario stabilire la procedura in base alla quale verificare che i dati comunicati dai costruttori di veicoli pesanti conformemente all'allegato I, parte B, punto 2, del regolamento (UE) 2018/956 corrispondano alla fonte pertinente dei dati, vale a dire la scheda di omologazione del motore rilasciata in conformità del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e il file dei registri del costruttore.
- (3) È opportuno che il numero di veicoli pesanti di cui verificare la qualità dei dati sia sufficientemente alto da consentire alla Commissione di individuare eventuali discrepanze nei dati comunicati e stabilire se la natura di tali discrepanze sia sistematica.
- (4) Al fine di garantire l'integrità del processo di comunicazione, la verifica dovrebbe consistere nel confrontare i dati comunicati dai costruttori con quelli figuranti nella scheda di omologazione del motore e nel file dei registri del costruttore.
- (5) Ai costruttori dovrebbe essere data la possibilità di rettificare i dati nel caso in cui la Commissione rilevi discrepanze. Se le discrepanze sono di natura sistematica, i costruttori dovrebbero fornire dati corretti per tutti i veicoli immatricolati nel periodo di riferimento.

<sup>1)</sup> GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).

